

DELIBERAZIONE 5 MAGGIO 2016
212/2016/S/EFR

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN
MATERIA DI OBBLIGO DI ACQUISTO DI CERTIFICATI VERDI, PER L'ANNO DI
IMPORTAZIONE 2010

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 5 maggio 2016

VISTI

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481, e s.m.i., (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- l'art. 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11) e s.m.i.;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo 387/2003);
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 recante "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 18 dicembre 2008 (di seguito: decreto ministeriale 18 dicembre 2008);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);

- la deliberazione dell’Autorità 21 marzo 2013, 116/2013/S/efr (di seguito: deliberazione 116/2013/S/efr).

FATTO

1. Con nota 26 ottobre 2012 (prot. Autorità 34015), il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a., ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 387/03, ha segnalato all’Autorità il mancato adempimento, da parte di Energa Power Trading S.A., dell’obbligo di acquisto di 530 certificati verdi (di seguito: CV) insorto nell’anno 2011 e relativo all’energia importata nel corso dell’anno 2010.
2. Con deliberazione 116/2013/S/efr, l’Autorità ha avviato, nei confronti di Energa Power Trading S.A., un procedimento per l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per il mancato adempimento dell’obbligo di acquisto dei certificati verdi di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 79/99.
3. Con nota 10 giugno 2014 (prot. Autorità 16205), il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie a Energa Power Trading S.A., ricomunicate in data 4 giugno 2015 (prot. Autorità 17361) a seguito della modifica della sede legale della società.
4. Nel corso del procedimento la società non ha presentato memorie difensive né documenti.

VALUTAZIONE GIURIDICA

5. L’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 79/99, a decorrere dall’anno 2001, impone agli importatori e ai soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili, di immettere nel sistema nazionale, nell’anno successivo, una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili. Il medesimo articolo, al comma 3, prevede che gli stessi soggetti possano adempiere al suddetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l’equivalente quota o i relativi diritti da altri produttori, purché immettano l’energia da fonti rinnovabili nel sistema elettrico nazionale o dal gestore della rete di trasmissione nazionale (c.d. certificati verdi, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 387/03).
6. Per effetto dell’articolo 4, comma 2, del medesimo decreto legislativo, il GSE – una volta verificato l’adempimento, relativo all’anno precedente, dell’obbligo dell’articolo 11 suddetto – deve comunicare all’Autorità i nominativi dei soggetti inadempienti. A tali soggetti l’Autorità applica sanzioni, ai sensi della legge 481/95.
7. Il mancato adempimento da parte di Energa Power Trading S.A.– così come comunicato dal GSE con la citata nota del 26 ottobre 2012 – dell’obbligo di acquisto di 530 CV insorto nell’anno 2011 e relativo all’energia importata nel corso dell’anno 2010, costituisce un illecito sanzionabile dall’Autorità ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 387/03.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

8. L'articolo 11 della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - gravità della violazione;
 - opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - personalità dell'agente;
 - condizioni economiche dell'agente.
9. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la società Energa Power Trading S.A. ha violato l'articolo 11 del decreto legislativo 79/99, non avendo proceduto all'acquisto di 530 CV relativi all'obbligo dell'anno 2011 per l'energia importata nell'anno 2010. La normativa è posta a tutela di un interesse pubblico rilevante come la protezione dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, attraverso la promozione dello sfruttamento dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.
10. Un indice di riferimento della gravità della violazione è costituito dal valore dei CV sulla base del prezzo relativo a quelli emessi dal GSE per l'anno d'obbligo di riferimento.
11. Tale base deve essere ulteriormente aumentata, per preservare l'efficacia deterrente della sanzione che altrimenti sarebbe vanificata ove si irrogasse una sanzione pari o più bassa del valore dei CV non acquistati.
12. Sotto il profilo *dell'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, non risulta altra circostanza rilevante.
13. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, la società non si è resa responsabile di altre violazioni di competenza dell'Autorità.
14. Per quanto attiene alle *condizioni economiche dell'agente*, non si dispone di alcun dato relativo al fatturato della società.
15. Gli elementi sopra evidenziati consentono pertanto di determinare la sanzione nella misura di euro 69.700 (sessantanovemilasettecento)

DELIBERA

1. di accertare la violazione da parte della società Energa Power Trading S.A., dell'articolo 11, del decreto legislativo 79/99, nei termini descritti in motivazione;
2. di irrogare nei confronti di Energa Power Trading S.A. una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 481/95 e dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 387/03, pari a euro 69.700 (sessantanovemilasettecento);
3. di ordinare a Energa Power Trading S.A. di pagare la sanzione di cui al precedente punto 2 entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente

provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a., presentando l'allegato modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T") come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;

4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, dovranno essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
5. di ordinare a Energa Power Trading S.A. di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
6. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Energa Power Trading S.A., 142 35 N. Ionia, 58 Kapodistriou Avenue e mail info@energa.gr Athens (Greece), al GSE S.p.a., Viale Maresciallo Pilsudski, 92 00197 Roma nonché al Ministero dello Sviluppo Economico, via Molise, 2 00187 Roma, gabinetto@pec.mise.gov.it e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, via Cristoforo Colombo, 44, 00147 Roma, mattm@pec.miniambiente.it nonché di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

5 maggio 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni